

Ma gli argomenti non reggono

IL COMMENTO

STEFANO CECCANTI

A PAG. 7

Perché gli argomenti di Berlusconi non reggono

Tutti devono avere il diritto alla difesa, compreso il senatore Berlusconi, anche contro una decadenza dovuta non direttamente a una sentenza, ma a una legge votata senza riserve per due volte persino dai parlamentari del Pdl, prima sulla delega e poi sul preciso schema di decreto legislativo.

Tant'è che, se nel nostro ordinamento fosse esistita, come in Francia, la possibilità di ricorso preventivo alla Corte contro l'entrata in vigore di una legge da parte di una quota minoritaria di parlamentari, nessuno avrebbe ricorso. Un diritto alla difesa da esercitare pienamente in giunta, in Aula e poi anche presso la Corte di Strasburgo. Non so dire se esso comporti anche la possibilità di ricorrere da parte della giunta del Senato e/o dell'Aula alla Corte costituzionale perché la dottrina è divisa e non da oggi le prassi delle due Camere non sono univoche giacché ci si trova di fronte a due pezzi di verità: chi è favorevole paventa il rischio di zone importanti, come la legge elettorale, che altrimenti probabilmente non arriverebbero mai alla Corte; chi è contrario sottolinea la politicità di organismi difficilmente qualificabili come giudici terzi e indipendenti. Per inciso, questa politicità, sin dalle nuove leggi elettorali più selettive che costruiscono una maggioranza in sede elettorale, avrebbe dovuto indurre a spostare la competenza relativa al contenzioso elettorale sulla Corte in toto (come nel

caso francese), o almeno in via d'appello (come nel caso tedesco) per evitare forme di arbitrio.

Ammettiamo comunque per semplicità di ragionamento che, a Costituzione vigente, l'unica che conta, sia giusta la posizione più garantista che consente, in caso di non manifesta infondatezza, di sollevare la questione alla Corte, anche se ancora il 2 luglio scorso al Senato, nell'ultimo precedente, il Pdl si era dichiarato contrario a questa apertura. La domanda di fondo è a questo punto, per i componenti della giunta, se le memorie di alcuni autorevoli e indubbiamente competenti giuristi di centrodestra, depositate ieri, siano in grado di motivare questa non manifesta infondatezza.

A mio avviso, la risposta è chiaramente negativa. In sostanza gli argomenti usati, noti già al momento dell'approvazione della legge e allora considerati infondati più o meno da tutti, sono sempre i medesimi tre.

Il primo è la questione della retroattività, su cui si è espresso in modo chiarissimo il Consiglio di Stato nella sentenza sul caso Molise e che era conforme all'intenzione del Parlamento di far entrare subito la legge in vigore, in modo che le liste fossero subito depurate dagli incandidabili: «La preclusione in esame... non rappresenta un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 11 del-

le preleggi sull'efficacia della legge nel tempo, regola *naturaliter* le procedure amministrative che si dispieghino in un arco di tempo successivo».

Il secondo argomento tende in sostanza a configurare la incandidabilità come una tipologia troppo forte di limitazione dell'elettorato passivo e, per questo, si ricorre a tentativi interpretativi sull'articolo 51 e sul 65, dimenticandosi però il 48. Questo fondamentale articolo della Carta consente limiti all'elettorato attivo per indegnità morale e per sentenze definitive e, com'è noto, ove dei limiti siano previsti per l'elettorato attivo è pacifico che siano estendibili all'elettorato passivo, che sarebbe peraltro limitabile in modo anche più ampio. Dove sta il più sta anche il meno.

Il terzo argomento è la questione della compressione delle prerogative del Parlamento, che sarebbe vincolato a votare per la decadenza: in realtà il Parlamento, giusto o sbagliato che sia in astratto, sulla base del vigente articolo 66, finché non decidiamo di cambiarlo, può in astratto votare come crede e la sua decisione non può essere impugnata in un conflitto di attribuzione.

In conclusione, quindi, credo che *rebus sic stantibus*, votare in giunta contro la questione incidentale da sottoporre alla Corte non significhi affatto riconoscere il diritto alla difesa, ma solo prendere atto che esso non è stato esercitato in modo tale da motivare in modo convincente quella scelta. Il diritto alla difesa non significa che la difesa sia infallibile.

IL COMMENTO

STEFANO CECCANTI

Si è deciso di far entrare subito in vigore la legge Severino proprio per consentire la retroattività. Per il Consiglio di Stato l'incandidabilità non è un «effetto penale»